



COMUNE DI BORGO SANDALMAZZO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 07 del 12/04/2019

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 5 - Zona urbana di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione del divieto di accesso a specifici spazi cittadini
- Art. 6 - Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento
- Art. 7 - Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

CAPO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico (rif. artt. 5 e 6 regolamento)
- Art. 9 - Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione (rif. artt. 5 e 6 regolamento)
- Art. 10 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 11 - Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 12 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 13 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 14 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 15 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 16 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 17 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 18 - Sgombero della neve
- Art. 19 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 20 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 21 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 22 - Divieto di segatura e spaccatura di legna
- Art. 23 - Distribuzione di volantini opuscoli e simili

CAPO IV CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

- Art. 24 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art. 25 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere (rif. art. 90 regolamento)
- Art. 26 - Manutenzione degli edifici e dei terreni
- Art. 27 - Tutela dei beni pubblici e privati
- Art. 28 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 29 - Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 30 - Depositi in proprietà privata
- Art. 31 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 32 - Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 33 - Viali e giardini pubblici
- Art. 34 - Vasche e fontane
- Art. 35 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

CAPO V QUIETE PUBBLICA

- Art. 36 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 37 - Rumori nelle abitazioni e nei locali privati
- Art. 38 - Uso di strumenti sonori
- Art. 39 - Artisti di strada
- Art. 40 - Dispositivi antifurto
- Art. 41 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 42 - Carovane di nomadi

CAPO VI DISCIPLINA PER LA DETENZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE

- Art. 43 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 44 – Benessere degli animali (rif. art. 57 regolamento)
- Art. 45 – Responsabilità del detentore
- Art. 46 – Prescrizioni per la detenzione dei cani
- Art. 47 – Prescrizioni per la conduzione degli animali
- Art. 48 – Igiene pubblica
- Art. 49 – Cani nelle proprietà private
- Art. 50 – Tutela della quiete pubblica
- Art. 51 – Accalappiamento di cani vaganti e/o randagi
- Art. 52 – Custodia e destinazione dei cani accalappiati
- Art. 53 – Cani da caccia
- Art. 54 – Cani da pastore
- Art. 55 – Randagismo felino (rif. art. 45 regolamento)
- Art. 56 – Colombi in città
- Art. 57 – Derattizzazione
- Art. 58 – Volontariato
- Art. 59 – Altre disposizioni

CAPO VII NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 60 – Divieto di accensione fuochi
- Art. 61 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili per l'esercizio della minuta vendita
- Art. 62 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 63 - Fucine e forni
- Art. 64 - Uso di fiamma libera
- Art. 65 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 66 - Luminarie
- Art. 67 - Animali pericolosi (rif. art. 46 regolamento)
- Art. 68 - Strumenti da taglio
- Art. 69 - Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 70 - Trasporto di acqua gassata e di seltz
- Art. 71 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 72 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 73 - Materiale di demolizione
- Art. 74 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 75 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 76 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- Art. 77 - Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 78 - Vendita del pane
- Art. 79 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – Surrogati
- Art. 80 - Esalazioni di merce
- Art. 81 - Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 82 - Negozi e articoli per soli adulti

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

- Art. 83 - Mestieri girovagli
- Art. 84 – Organizzazione di eventi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 85 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 86 - Cortei funebri
- Art. 87 - Processioni – Manifestazioni

CAPO XI
SANZIONI

- Art. 88 – Definizione delle sanzioni
- Art. 89 – Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- Art. 90 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 91 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione
- Art. 92 – Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art. 93 – Norme transitorie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
3. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla relativa legge regionale.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Per "fruizione" dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.
2. Per "utilizzo" dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato.
3. A differenza della fruizione, l'utilizzo di un bene comune è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a. personalmente al titolare;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d. con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4.

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza o di alterazione di qualsivoglia altra natura, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, call center e phone center o altro luogo di ritrovo, che favoriscano l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causino disturbi, disagio o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.
4. A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 5.

Zona urbana di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione del divieto di accesso a specifici spazi cittadini

1. In base al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017, opera la disciplina dell'ordine di allontanamento nelle aree urbane in tutti i luoghi pubblici con distanza inferiore a 500 metri dai plessi scolastici, musei, aree adibite a verde pubblico, complessi monumentali, istituti e luoghi di cultura;
2. In relazione a quanto previsto nel Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la Legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132 la possibilità di applicare il divieto di accesso in specifici spazi cittadini è estesa a tutti i luoghi pubblici con distanza inferiore a 500 metri dai presidi sanitari e dalle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.
3. Fuori dalle aree individuate ai sensi dei precedenti commi, in caso di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, il sindaco interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7-bis dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 6.

Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla Legge e dal presente regolamento, ove nel presente regolamento sia espressamente previsto, l'accertamento della violazione comporta per chi abbia accertato la violazione l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. n.14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.
2. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'articolo precedente a prescindere dall'attività che si eserciti o si svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 900, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L.n. 48/2017.

3. La medesima procedura si applica anche in caso di accertamento della violazione degli articoli 688 (Ubriachezza) e 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.) del Codice Penale, nonché dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e all'articolo 7, comma 15-bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree considerate nel precedente articolo.

Art. 7.

Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, in particolari periodi dell'anno o in circostanze determinate e per aree delimitate del territorio comunale, può vietare del tutto o assoggettare a determinate condizioni la vendita di bevande alcoliche negli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, in presenza di fenomeni di turbativa della sicurezza urbana e della pubblica quiete direttamente collegabili al consumo di tali bevande.
2. Il Sindaco, ai fini della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell'igiene e decoro urbano nelle ore notturne, può altresì vietare la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non, posta in lattina o contenitore di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su aree pubbliche, degli esercizi artigianali e commerciali, anche a mezzo di distributori automatici.
3. Il Sindaco può consentire deroghe ai provvedimenti di cui ai commi precedenti, in presenza di accordi sottoscritti con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 8.

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, senza espressa autorizzazione da parte del Comune è vietato occupare il suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da norme o regolamenti per la violazione dei singoli obblighi o divieti nonché delle eventuali sanzioni penali, l'occupazione abusiva ovvero meramente lesiva del diritto di circolazione comporta a carico del trasgressore la contestazione dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento e con riferimento alle violazioni accertate nel perimetro urbano così come individuato nell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 9.

Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione

1. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
2. Costituisce violazione di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia con modalità vessatorie, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.
3. La fisica alterazione o psicologica compulsione della libertà di circolazione va comprovata dall'agente che accerti la violazione mediante assunzione di sommarie informazioni.
4. Fatta salva l'applicazione della sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle eventuali sanzioni penali o amministrative, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento e con riferimento alle violazioni accertate nel perimetro urbano così come individuato nell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 10.

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Art. 11.

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 12.

Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
3. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.
4. E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri strumenti che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchi, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 13.

Disposizione di carattere generale

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di ambiente ed igiene tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tale fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte acqua, liquidi organici di produzione umana o animale, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto in genere ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 14.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupino suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 15.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 16.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 17.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di ambiente ed igiene.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 18.

Sgombero della neve

1. I proprietari e i detentori di immobili hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. Per i fabbricati privi di marciapiedi è fatto obbligo ai proprietari di sgomberare la neve per tutta la lunghezza del fabbricato e per una larghezza di 60 centimetri.
3. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere

all'immediata segnalazione del pericolo e all'intervento di abbattimento dei blocchi di ghiaccio in condizioni di sicurezza per persone, animali e cose segnalando, in ogni caso, prima dell'intervento tramite idonea cartellonistica, il pericolo di crollo.

4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sul suolo pubblico.
5. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì ai proprietari ed ai conduttori di negozi, di esercizi, di bar e di attività in genere.

Art. 19.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di veicoli.
2. E' altresì vietata la riparazione di veicoli a motore salvo se determinata da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 20.

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sull'uscio delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 21.

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale da cortile, da stalla, da tiro o da soma, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 22.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni.

Art. 23.

Distribuzione di volantini, opuscoli e simili

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, il lancio, la distribuzione e la diffusione di volantini e materiale pubblicitario, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo, devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e dal regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IV
CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art. 24.

Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
3. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
4. E' vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse, suscitando ribrezzo; è, inoltre, vietato esporre oggetti o immagini crudeli, scene di violenza e simili, che possano ingenerare paura, ribrezzo o angoscia.

Art. 25.

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
 - b. soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - c. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate ai sensi del successivo articolo 90, e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
 - d. esercitare il meretricio stazionando in luoghi prospicienti le scuole, i giardini, gli edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, lungo le strade densamente abitate ovvero provocando intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;
 - e. mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o effettuare tali attività vicino ai luoghi di cura o alle strutture sanitarie in genere;
 - f. avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;
 - g. condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati sul pubblico suolo;
 - h. dare da mangiare a cani randagi, gatti, piccioni o altri animali, fatte salve le disposizioni previste dalle normative in vigore, singole ordinanze e regolamenti.
 - i. spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
 - j. per ragioni di incolumità, sicurezza ed igiene pubblica e per garantire il benessere di persone ed animali su tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico o di uso pubblico è altresì vietato l'uso e l'impiego, sotto qualsiasi forma, di petardi, bombolette spray schiumogene, fiale, e di qualunque altro oggetto o strumento che possa recare disturbo o molestia o pericolo di danno alle persone, animali e cose.
2. Il Sindaco può stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori specifici divieti in relazione a luoghi di particolare pregio artistico ovvero a particolari situazioni di tempo e di luogo.

Art. 26.
Manutenzione degli edifici e dei terreni

1. I proprietari degli edifici, a qualunque destinazione adibiti, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari degli edifici, delle case e dei negozi devono mantenere in buono stato di conservazione le porte di accesso nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di fabbricati o di terreni prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere alle opere di potatura e sfalcio necessarie a garantire la piena visibilità della segnaletica stradale e la pulizia del suolo pubblico evitando altresì la caduta di rami, foglie, frutti o di altro materiale vegetale sul suolo pubblico.
6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno delle zone residenziali devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

Art. 27.
Tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte, disegni, figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone o altra materia, i muri e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

Art. 28.
Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe, lapidi o bacheche commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere a spese del richiedente.

Art. 29.
Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi di fiori o piante posti su finestre o balconi, o collocati all'esterno di abitazioni, si

deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato e si deve evitare di produrre stillicidio di acqua o di altri liquidi sul suolo pubblico.

Art. 30.

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città o ad offesa della collettività.
2. È comunque vietato utilizzare balconi, terrazze e giardini o aree visibili dalla pubblica via come deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze eccezionali ed a condizione che i luoghi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile.

Art. 31.

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15 sino alle ore 20.
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale dei condomini.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno, in ogni caso, effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico e da non arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 32.

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 33.

Viali, parchi e giardini pubblici

1. Nei viali, parchi e nei giardini pubblici, ove non espressamente consentito, è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
 - b. introdursi nelle piste di pattinaggio o altre aree riservate a particolari categorie di veicoli con veicoli diversi da quelli espressamente autorizzati;
 - c. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - d. sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - e. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - f. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - g. dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
 - h. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni o altro limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - i. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;

- j. accendere fuochi e/o utilizzare fiamme;
 - k. creare punti di bivacco;
 - l. campeggiare e/o pernottare;
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini accompagnati da persone adulte, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
 3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 34.

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
2. E' altresì vietato immergersi nelle vasche o nelle pubbliche fontane.

Art. 35.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sul suolo pubblico, sotto i portici, sui gradini dei monumenti, sulle soglie di edifici pubblici, dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sugli edifici pubblici, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, sugli alberi, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Nei luoghi di cui al comma 1 è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 36.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 37.

Rumori nelle abitazioni e nei locali privati

1. Nelle abitazioni potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, fatte salve eventuali ed ulteriori limitazioni o deroghe da parte dell'Autorità comunale.
2. Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi nonché di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 38.

Uso di strumenti sonori

1. Salva espressa autorizzazione rilasciata dal Comune, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di strumenti in genere idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
3. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 39.

Artisti di strada

1. Si definisce "artista di strada" chi svolge la propria attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, effettuando espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. Vi rientrano giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti e similari.
2. Lo svolgimento di tali attività è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Tali attività non possono essere svolte, salva espressa autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale:
 - a. nei pressi delle entrate di chiese, edifici di culto e cimitero comunale;
 - b. in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
 - c. in prossimità di scuole, negli orari di attività delle stesse;

- d. nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con delibera della Giunta;
 - e. tra le ore 22.00 e le ore 9.00.
3. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta minuti nello stesso luogo. Scaduto tale termine, l'artista deve spostarsi in altro luogo distante almeno cinquecento metri dal precedente.
 4. Nell'esercizio dell'attività, non possono usarsi amplificatori, e devono osservarsi le disposizioni dettate dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Art. 40.
Dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a cinque minuti continuativi e in ogni caso non superiore a trenta minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo.
3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

Art. 41.
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sia nei luoghi privati che nelle piazze, strade e altri luoghi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietate grida, schiamazzi, canti o altre emissioni sonore in modo continuato e tale da recare disturbo o molestia.

Art. 42.
Carovane di nomadi

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada, dalla Legge Regionale 31.8.1979, n. 54 modificata dalla L.R. n. 4 del 14 marzo 2003 e dalla Legge Regionale 25/02/1993, n.26 la sosta di carovane di nomadi può essere consentita solo in appositi stabilimenti dalle autorità comunali fatta salva la facoltà del Sindaco, per motivi di igiene e sanità pubblica, di adottare specifiche ordinanze di sgombero entro 48 ore dalla notifica ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

CAPO VI
DISCIPLINA PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Art. 43

Disposizioni di carattere generale

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire il benessere dell'animale, la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 44

Benessere degli animali

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali, sono vietati sul territorio del Comune:
 - a. spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale;
 - b. abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività;
 - c. spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale con esclusione di quanto previsto dall'articolo 57 (derattizzazione) del presente Regolamento.
2. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.

Art. 45

Responsabilità del detentore

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantire all'animale ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. Gli animali di cui al primo comma, di proprietà o a qualsiasi titolo detenuti dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniquale volta il loro stato di salute lo renda necessario;
3. Il privato cittadino detentore dell'animale da affezione e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento tali animali devono impegnarsi a controllarne la proliferazione procedendo in caso contrario alla sterilizzazione degli animali che lascino vagare liberi sul territorio.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Art. 46

Prescrizioni per la detenzione dei cani

1. Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi della registrazione e identificazione dello stesso: i proprietari di cucciolate devono fare identificare i cuccioli prima di cederli, o comunque entro 60 giorni dalla nascita.
2. L'acquisizione, la variazione della sede di detenzione, la cessione o la morte del cane devono essere segnalati al Servizio Veterinario della ASL (entro 15 giorni).
3. Lo smarrimento del cane deve essere segnalato entro 3 giorni alla Polizia Municipale.
4. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
5. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
6. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono in ogni caso garantire sufficiente ventilazione ed illuminazione;

Art. 47
Prescrizioni per la conduzione degli animali

1. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e, nel caso di cani, se condotti su mezzi di trasporto pubblico e nei pubblici locali, muniti di idonea museruola.
2. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
3. E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello di divieto. Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.

Art. 48
Igiene pubblica

1. I conduttori di animali devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni.
2. I conduttori dovranno inoltre evitare che gli animali orinino contro porte, entrate di negozi e simili, ma dovranno usufruire degli appositi spazi attrezzati allo scopo.
3. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida .

Art. 49
Cani nelle proprietà private

1. All'interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani debbono essere custoditi in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.
2. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche tenuti a catena, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello "ATTENTI AL CANE".

Art. 50
Tutela della quiete pubblica

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare le precedenti violazioni a carico del trasgressore e del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto a garantire la salute dell'animale e ad evitare che l'animale rechi disturbo a terzi.
3. Ove la diffida non venga osservata, sentito anche il servizio veterinario della ASL competente, l'animale potrà essere allontanato ed affidato alle strutture di accoglienza canina o presso altra idonea struttura con spese a carico del proprietario e del detentore.

Art. 51
Accalappiamento cani vaganti e/o randagi

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti agli Organi di Polizia Municipale o ad altra forza di Polizia presente sul territorio che attiverà il Servizio comunale di accalappiamento cani.
2. I cani vaganti saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati presso idonea struttura.
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
4. È fatto divieto di impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario è possibile richiedere la collaborazione del Presidio Multizonale di Polizia veterinaria della ASL per la cattura dell'animale.

Art. 52

Custodia e destinazione dei cani accalappiati

1. I cani accalappiati, qualora sprovvisti di microchip, saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL dopodiché, dotati di microchip, potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.
2. Qualora i cani accalappiati siano dotati di microchip saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Art. 53

Cani da caccia

1. I cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento nel territorio rurale del Comune potranno essere tenuti sciolti e senza museruola sotto la stretta sorveglianza del conduttore ove non possano arrecare danni alle colture agricole.

Art. 54

Cani da pastore

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando utilizzati per servizio.
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

Art. 55

Randagismo felino

1. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. Per motivi di igiene, sanità pubblica e pubblico decoro è vietato a chiunque dare da mangiare ai gatti in luoghi pubblici o aperti al pubblico fatti salvi specifici accordi che il comune potrà stipulare con associazioni animaliste e con volontari dalle stesse individuati.
3. Chiunque si occupi abitualmente di uno o più gatti ne è considerato detentore per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 45 del presente regolamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.45 del presente regolamento i cittadini notificano al Comune la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione ai fini della adozione degli eventuali provvedimenti necessari.
5. Si definisce colonia felina l'insediamento di un gruppo di gatti, privi di proprietario o soggetto detentore, presso parchi pubblici, giardini, ospedali o altri spazi comunque pubblici. La colonia felina può essere alimentata, curata e accudita esclusivamente da associazioni animaliste o da volontari dalle stesse individuati che, in collaborazione con il Comune e il Servizio Veterinario dell'ASL, provvedono anche al contenimento delle nascite tramite la sterilizzazione dei soggetti.
6. Le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro possono richiedere al Comune, d'intesa con l'ASL, la gestione delle colonie feline per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione. I volontari delle colonie devono mantenere condizioni igieniche idonee a non arrecare disturbo ai cittadini provvedendo alla pulizia dei luoghi in cui si trovino residui alimentari ed organici prodotti dalla colonia di gatti.
7. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati, incurabili o portatori di patologie a rischio per la popolazione.
8. E' prevista la cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede più idonea in caso di spostamento necessario di una colonia per demolizione, ristrutturazione o costruzione di immobili od opere pubbliche: in tale caso il Comune può rivalersi, a copertura delle spese, sugli oneri di urbanizzazione imposti alla proprietà o alla impresa costruttrice.

9. Il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio al fine del controllo della popolazione felina.
10. I gatti curati e sterilizzati saranno reintrodotti nel loro territorio di provenienza.

Art. 56
Colombi in città

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare al Comune la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

Art. 57
Derattizzazione

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente il Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione; da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

Art. 58
Volontariato

1. Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.
2. Tali ausiliari, coordinati dai Responsabili degli Uffici comunali competenti, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.

Art. 59
Altre disposizioni

1. In assenza di apposita, specifica commissione, il Comune può demandare alla Commissione Agricoltura, che potrà avvalersi di tecnici, la trattazione di specifici temi in materia di benessere animale e di tutela dell'igiene e della salute pubblica per i problemi inerenti i rapporti della popolazione con gli animali.

CAPO VII

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 60

Divieto di accensione fuochi

1. Fatte salve le norme speciali, è vietato accendere fuochi, sul suolo pubblico all'interno dell'abitato Comunale.
2. E' altresì proibito accendere fuochi di campagna ad una distanza minore di metri 50 dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna o fieno.
3. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.
4. In caso di accensione di fuochi debbono comunque essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui.
5. Chi ha acceso il fuoco deve assistere personalmente, con adeguati mezzi e con il numero necessario di persone, sino a quando il fuoco non sia spento ed il luogo portato in sicurezza.
6. L'accensione di barbecue o di piccoli fuochi destinati alla cottura degli alimenti nelle aree private è consentita con le cautele di cui al comma 4 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 844 del codice civile e dalla normativa in vigore.

Art. 61.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili per l'esercizio della minuta vendita

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili o combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 62.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
 - b. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

- c. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d. per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 63.
Fucine e forni

1. Le attività commerciali non possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune in cui, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 64.
Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:
 - a. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b. riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c. fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 65.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili, falò e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 66.
Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, può effettuarsi previa comunicazione da presentarsi al competente ufficio comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e strutture della pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 67.
Animali pericolosi

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 46 del presente regolamento, tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché quelle dei regolamenti comunali in materia, i cani di alta taglia in genere e quelli che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone devono, inoltre, essere muniti di museruola a panierino.
3. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
4. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
5. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 68.
Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. È in ogni caso vietato, salvo specifica autorizzazione dell'autorità comunale, esporre al pubblico gli oggetti di cui al comma precedente fuori da apposite vetrine o teche in modo tale da impedirne l'immediato utilizzo.

Art. 69.
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto per giustificato motivo di ferri o altri oggetti acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 70.
Trasporto di acqua gassata e di seltz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 71.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua, neve ovvero la formazione di candelotti di ghiaccio dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 72.

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto ai detentori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 73.

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 74.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 75.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 76.

Veicoli adibiti al servizio pubblico Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - a. di fumare nelle vetture;
 - b. salire e scendere quando la vettura è in moto;
 - c. salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - d. salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - e. parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - f. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - g. occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - h. sputare all'interno delle vetture;
 - i. portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - j. essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - k. cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - l. portare cani o altri animali;
 - m. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.
2. Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
 - a. mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
 - b. osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - c. tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 77.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 78.

Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita in fiere, mercati o altra forma di commercio al dettaglio su area pubblica deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 79.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 80.

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 81.

Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri esercizi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 82.

Negozi e articoli per soli adulti

1. L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne è ammessa solamente se l'ingresso di tali attività è distante almeno m. 500 da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti.
2. Dalle vetrine e dalle mostre degli esercizi di cui al comma 1, nonché dalle edicole e chioschi presenti sul suolo pubblico, non deve essere possibile scorgere l'interno dell'esercizio o i prodotti messi in vendita.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 83.
Mestieri girovaghi

1. È mestiere girovago l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può ricomprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo trattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; vi rientra inoltre l'attività svolta da astrologi e da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD.
2. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto delle norme e dei regolamenti e solo nei luoghi appositamente individuati e individualmente assegnati.
3. Il Sindaco, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni anche in deroga al presente articolo o ai disciplinari vigenti.
4. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 84.
Organizzazione di eventi pubblici o aperti al pubblico

1. Gli organizzatori di eventi pubblici o aperti al pubblico non rientranti nei procedimenti dovranno preventivamente:
 - a) informare il Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, mediante la presentazione di una relazione relativa all'evento che si intende organizzare contenente la valutazione dei rischi connessi e le misure di safety da adottarsi al fine della limitazione dei rischi;
 - b) ottenere la formale approvazione del Sindaco in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza della relazione presentata ai sensi della lettera a);
 - c) effettuare le prescritte comunicazioni od ottenere le specifiche autorizzazioni previste in relazione all'evento che si intende organizzare;

Art. 85.
Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacolo viaggiante possono esercitarsi unicamente sulle aree a ciò destinate dal Comune previa concessione agli esercenti muniti di apposita licenza.
2. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
3. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.
4. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 dallo spazio occupato.
5. Ai concessionari è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
 - b) tenere aperte le attività oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 86.
Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 87.
Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI SANZIONI

Art. 88 Definizione delle sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle prescrizioni previste dal presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 89 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 90 Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 91 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 92 Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 93
Norme transitorie

1. Richiamando l'art. 124 del TUEL (d.lgs 267/2000) e l'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Borgo San Dalmazzo.